



Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

VIA MUNICIPIO, 17 – 17022 BORGIO VEREZZI - Tel. 019 / 61 82 11 – Fax 019 / 61 82 37

REGOLAMENTO
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI
E AREE PUBBLICHE**

I N D I C E

PARTE I

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Durata delle occupazioni. Concessioni.
- Art. 3 Soggetti obbligati al pagamento del canone.
- Art. 4 Domanda per il rilascio della concessione.
- Art. 5 Istruttoria.
- Art. 6 Conclusione del procedimento.
- Art. 7 Rilascio della concessione.
- Art. 8 Contenuto del provvedimento di concessione.
- Art. 9 Principali obblighi del concessionario.
- Art. 10 Condizioni delle concessioni.
- Art. 11 Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.
- Art. 12 Decadenza dalla concessione.
- Art. 13 Subentro nella concessione.
- Art. 14 Rinnovo della concessione.
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni.
- Art. 16 Occupazioni d'urgenza.
- Art. 17 Occupazioni abusive.
- Art. 18 Osservanza degli altri regolamenti comunali.

PARTE II

**OCCUPAZIONI PERMANENTI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
RELATIVA SUPERFICIE**

- Art. 19 Occupazioni con dehor attrezzati, esposizione merce di vendita, panchine, vasi ornamentali.
- Art. 20 Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con cavi, tralicci e manufatti in genere.
- Art. 21 Disciplina dei passi carrabili.
- Art. 22 Occupazioni di aree destinate a parcheggio.
- Art. 23 Occupazioni per impianti per la distribuzione dei carburanti.
- Art. 24 Occupazioni di marciapiedi o banchine.

PARTE III

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
RELATIVA SUPERFICIE**

- Art. 25 Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo in genere.
- Art. 26 Occupazioni in aree di parcheggio.
- Art. 27 Occupazioni in aree di mercato.
- Art. 28 Occupazioni per spettacoli viaggianti.
- Art. 29 Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.
- Art. 30 Occupazioni stagionali con dehor attrezzati.

Art. 31 Occupazioni per sagre gastronomiche, feste, fiere e manifestazioni in genere.

PARTE IV
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 32 Oggetto del canone.

Art. 33 Soggetti tenuti al pagamento del canone

Art. 34 Esenzioni.

Art. 35 Suddivisione del territorio comunale

Art. 36 Tariffe per occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 37 Tariffe per occupazioni permanenti

Art. 38 Tariffe per occupazioni temporanee

Art. 40 Determinazione delle superfici soggette al canone.

Art. 41 Modalità e termini per il pagamento del canone di concessione

Art. 42 Sanzioni

Art. 43 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 44 Funzionario responsabile

Art. 45 Disciplina transitoria

Art. 46 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E
REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art.1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è contestuale all'adozione del regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a. il procedimento amministrativo relativo al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative ad occupazioni realizzate su strade, corsi, piazze, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio comunque formatesi, occupazioni con passi carrabili e manufatti simili, occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburante, occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
 - b. le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono, nonché i criteri per la determinazione del canone;
 - c. le agevolazioni speciali;
 - d. le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
 - e. l'accertamento e le sanzioni;
 - f. la disciplina transitoria.

Art.2

Durata delle occupazioni.
Concessioni.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al patrimonio indisponibile sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è né inferiore all'anno né superiore a 10 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, indicata nell'atto di autorizzazione, risulta inferiore all'anno. Si dicono stagionali quelle particolari occupazioni temporanee con dehor attrezzati la cui durata, risultante dall'Atto di concessione, è di sei mesi non frazionabili (dal 1 aprile al 30 settembre).
4. Le suddette occupazioni sono soggette rispettivamente a concessione o autorizzazione e consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.
6. Le occupazioni praticate nel cimitero sono soggette alle disposizioni contenute nello speciale Regolamento Comunale deliberato e reso esecutivo dall'autorità tutoria. Dette occupazioni sono sempre riservate all'esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale anche nel caso di appalto del servizio di riscossione del canone sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art.3

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Art.4

Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 30 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Art.5

istruttoria.

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.4, il responsabile formula all'interessato, entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici (Ufficio Tecnico, Ufficio di Polizia Urbana, Ufficio Tributi, Ufficio Commercio, ecc.). Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta ed, in mancanza, i medesimi si intendono acquisiti come favorevoli.

Art.6

conclusione del procedimento.

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo ed emette il relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio tributi la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola alla concessione. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art.63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art.7

Rilascio della concessione.

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Servizio, corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente della marca da bollo e del deposito cauzionale e, nel caso di occupazione temporanea non continuativa, del canone di concessione.
2. In presenza di occupazioni che debbono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o che possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, il responsabile del procedimento potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale stabilito di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di mesi quattro dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art.8

Contenuto del provvedimento di concessione.

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico le seguenti note:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'uso specifico per il quale l'area o lo spazio pubblico viene concessa;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta (indirizzo, dati catastali, categoria di zona, ecc.), nonché la misura esatta dell'occupazione (espressa in metri quadrati o metri lineari). Ove occorra il provvedimento di concessione dovrà essere corredato da elaborati grafici, cartografici e/o fotografici;
 - d) la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'entità esatta del canone che dovrà essere corrisposto al Comune, nonché le modalità di pagamento.
 - g) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. Nei casi in cui sarà ritenuto necessario, il Responsabile del Servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto in forma pubblica dal Segretario Comunale, soggetto a registrazione, le cui spese saranno a carico del titolare del provvedimento.

Art.9

Principali obblighi del titolare della concessione.

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano

derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario è obbligato a corrispondere al Comune il canone annuo di occupazione spazi ed aree pubbliche, così come determinato dall'Ufficio competente in base alla categoria di zona, alla tariffa ed al coefficiente di valutazione economica vigenti, secondo le modalità di pagamento riportate sull'atto di concessione.

Art.10

Condizioni delle concessioni.

1. L'atto di concessione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione medesima, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, edilizie, di pubblica sicurezza, ecc...) e che a richiesta dovrà esibire. A tal uopo l'atto di concessione può essere subordinato alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze ed autorizzazioni.

2. In tutti i casi la concessione s'intende concordata:

- a. fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti di terzi;
- b. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c. con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni e prescrizioni, anche durante il corso della concessione medesima, nonché lo spostamento, le rimozioni di impianti e di strutture e ciò senza alcun obbligo di indennizzo.

Art.11

Revoca e modifica della concessione.

Rinuncia.

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione di suolo e/o soprassuolo pubblico o privato di uso pubblico qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione; le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per la dimostrata necessità di pubblico servizio.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione:

- a. se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale per la cui restituzione restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art.7, mentre non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
- b. se l'occupazione permanente o stagionale è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia si nessun rimborso del canone eventualmente corrisposto è dovuto;
- c. se l'occupazione temporanea il rimborso è limitato al solo periodo di mancata occupazione a partire dal primo giorno successivo la sua cessazione, ampiamente documentate dallo stesso titolare.

Art.12

Decadenza dalla concessione.

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (Abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
 - b. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
 - c. mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal relativo avviso di accertamento;
 - d. mancata occupazione del suolo entro 30 giorni dalla data dell'Atto di concessione;
 - e. abbandono del suolo, durante il periodo della concessione, per 10 giorni consecutivi.

Art.13

Subentro nella concessione.

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art.14

Rinnovo della concessione.

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno un mese prima della scadenza dell'occupazione. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli art.4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art.15

Anagrafe delle concessioni.

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art.16

Occupazioni d'urgenza.

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.44 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art.17

Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o scadute e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti, sia penali che civili, in aggiunta del pagamento del canone dovuto. Per la loro cessazione si procede a termini dell'art.823 comma 2 del Codice Civile.

Art.18

osservanza degli altri regolamenti comunali.

1. Durante il godimento della concessione saranno strettamente osservate le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali.

PARTE II

OCCUPAZIONI PERMANENTI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

Art. 19

Occupazioni con dehor attrezzati, esposizione di merce di vendita, panchine.

1. Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e/o private con servitù pubblica relative a dehor attrezzati, esposizioni merce di vendita, panchine, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla reale superficie espressa in metri quadrati.

2. L'occupazione del suolo dovrà avvenire esclusivamente nella posizione e con le attrezzature indicate nell'atto di concessione. Nel caso di dehor attrezzati e/o aree adibite all'esposizione merce di vendita asserviti ad una attività commerciale, questi dovranno insistere su porzione di spazio pubblico prospiciente le mura dell'attività commerciale medesima. Nel caso in cui si faccia richiesta di occupazione porzione di suolo pubblico antistante altre proprietà, la domanda potrà essere accolta fatto salvo il tacito assenso del proprietario dei muri in prospicenza ai quali insiste il suolo pubblico, fermo restando le prescrizioni di cui agli articoli precedenti.

Art.20

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi, tralicci e manufatti in genere.

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture e/o impianti similari posti in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la misura di riferimento ai fini del canone è quella in metri lineari corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

Art. 20/ bis

Occupazione di aziende di erogazione di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi o da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di L. 1.500 per utenza con un canone minimo di L. 1.000.000 (un milione).

2. La tariffa unitaria è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale n. 13244173 intestato a: Servizio Tesoreria Comune di Borgo Veruzzi – COSAP art. 20/bis. Entro tale termine l'azienda erogatrice ha l'obbligo di comunicare il numero delle utenze presenti nel territorio del Comune.”

Art.21

Disciplina dei passi carrabili.

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq 6.
2. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione (effettiva o convenzionale) e comunque risultante dall'art.44 comma 5 del D. Lgs. 507/93 dal quale risulta che la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.
3. Il Canone di concessione è dovuto per l'esistenza in sé e per sé del passo carrabile prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dall'intensità di tale utilizzazione, dall'esistenza di una concessione del suolo pubblico o dal fatto che il passo carrabile sia stato costruito esclusivamente dal Comune senza il consenso del proprietario del fabbricato o fondo di cui esso dà accesso sulla pubblica strada.
4. Ai sensi dell'art.44 comma 7 del D.Lgs. 507/93 il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale (a raso) ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Resta comunque facoltà del contribuente richiedere il rilascio di apposita segnaletica per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante previo pagamento di un canone ridotto del 90% della tariffa ordinaria.
5. Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, per non pagare il relativo canone, gli interessati possono chiedere l'autorizzazione al Comune stesso della messa in pristino, a loro spese, dell'asse stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile. Il Comune, fatti i debiti accertamenti ed in caso di accoglimento della domanda, provvederà alla cancellazione del contribuente a decorrere dall'anno successivo; in caso negativo la domanda sarà rigettata con formale e motivato provvedimento. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono in ogni caso a carico del richiedente.
6. Nel caso invece che a seguito di lavori comportanti modifiche dei luoghi, previo conseguimento degli atti esecutivi necessari, il Comune potrà in tutto o in parte modificare o abolire gli esistenti passi carrabili, provvedendo conseguentemente a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.

Art.22

Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

1. L'occupazione permanente di aree vincolate a parcheggio dei residenti, non è consentito.
2. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, istituite con atto deliberativo, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

Art.23

Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole

colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art.24

Occupazioni di marciapiedi o banchine.

1. Le occupazioni di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, merce di vendita, piante od altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti. I marciapiedi o le banchine stradali possono essere occupati fino ad un massimo di metà della loro larghezza.

PARTE III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

Art.25

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

1. Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti dall'art.20 del presente regolamento. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture e altro), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Art.26

Occupazioni in aree di parcheggio.

1. Nelle aree vincolate a parcheggio la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 8,00, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

2. Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui all'art.23 del presente regolamento. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Art.27

Occupazioni in aree di mercato.

1. Per i mercati settimanali, mensili o, comunque, ricorrenti, individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

2. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

Art.28

Occupazioni per spettacoli viaggianti.

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Art.29

Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2. Le succitate occupazione con impalcature e/o cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione in via del tutto eccezionale, dovranno cessare nei periodi di maggior interesse dal punto di vista turistico (Pasqua, mesi di luglio e agosto, festività Natalizie).

Art.30

Occupazioni stagionali con dehor attrezzati.

1. Le occupazioni con dehor attrezzati aventi una durata di sei mesi (dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno) si dicono occupazioni stagionali. Esse non possono essere frazionate. Per la determinazione del canone si terrà conto della superficie corrispondente allo sviluppo orizzontale delle strutture presenti e comunque risultante dall'atto di concessione. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2. Valgono le disposizioni di cui all'art.19 comma 2 del presente regolamento.

Art.31

Occupazioni per sagre gastronomiche, feste, fiere e manifestazioni in genere.

1. Per occupazioni con sagre gastronomiche, feste, fiere e manifestazioni in genere su spazi ed aree pubbliche e/o private gravate da servitù pubblica, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali, fatte salve le disposizioni di cui all'art.35 del presente regolamento.

Art. 31 bis

Commisurazione del canone per occupazioni particolari

Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, stipulare con terzi convenzioni od accordi nelle quali il canone può essere prestabilito in misura forfettaria nel caso in cui vi siano eventi, quali esposizioni e manifestazioni di interesse per il paese, considerando comunque la superficie occupata e la tipologia dell'occupazione stessa.

PARTE IV DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art.32

Oggetto del canone.

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, insistenti su suolo comunale e/o patrimonio indisponibile (sono comunali, ai sensi dell'art.2, comma 7, del D.Legis. n. 285/1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati).

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento:

a. le occupazioni permanenti e temporanee realizzate negli spazi e nelle aree private gravate da servitù pubblica .

b. le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti,

Art.33

Soggetti tenuti al pagamento del canone.

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione

della violazione o del fatto materiale. Il pagamento del canone e delle sanzioni (così come determinate dai successivi artt.41, 42 e 45) da parte dell'occupante abusivo non assolve quest'ultimo dall'obbligo di richiedere la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le prescrizioni di cui all'art.4 del presente regolamento.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art.34

Esenzioni.

1. Il canone di concessione non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

2. Il canone non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

a. occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e/o da Enti pubblici e privati di cui all'art.87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b. le occupazioni con festoni, luminarie ed addobbi in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

c. le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici, con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

d. le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro, le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;

e. le occupazioni occasionali non superiori ad un' ora;

f. le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione;

g. le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, religiose o sociali purché senza scopo di lucro;

h. le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap ed ai mezzi della pubblica assistenza (es. Croce Rossa Italiana, A.S.L., ecc...).

Art.35

Suddivisione del territorio comunale.

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in n.2 categorie, secondo l'elenco, redatto dall'ufficio competente, allegato al presente regolamento.

Art. 36

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui alla 1° parte del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato al presente regolamento.

2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Lgvo 15/12/1997 n. 446.

3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comportare l'applicazione delle tariffe già in vigore.

4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore.

Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Art. 37

Tariffa per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 38

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.
3. Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente è possibile la stipulazione di una convenzione con tariffa ridotta del 50 %.

Art. 39

Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del 20 per cento e del 30 per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
2. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.
3. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

Art. 40

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i 100 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 20 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati stessi.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 41

Modalità e termini per il pagamento del canone di concessione.

1. Il pagamento del relativo atto di concessione avviene mediante versamento su conto corrente postale n. 13244173 intestato a Comune di Borgio Verezzi - Servizio C.O.S.A.P.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Il pagamento per le occupazioni permanenti e temporanee va arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione è inferiore o uguale a L. 500 o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni il cui importo del canone complessivo è inferiore a L. 20.000 si applica un minimo forfetario di versamento pari a L. 20.000.
5. Per importi superiori a £ 500.000 il pagamento del canone dovuto può essere corrisposto in quattro rate di eguale importo, aventi scadenze stabilite in gennaio, aprile, luglio, ottobre.
6. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio e successivamente il termine annuale per il versamento del canone è entro il 31 di marzo di ogni anno, ad eccezione delle aziende di erogazione di pubblici servizi il cui termine è fissato dall'art. 20/bis.

Art. 42 **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sono le seguenti:
 - a. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% della canone dovuto, con un minimo di lire centomila, se la violazione è commessa per la prima volta, del 150% del canone dovuto, con un minimo di lire centomila, se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni, del 200% del canone dovuto, con un minimo di lire centomila, se la violazione è continuata;
 - b. Per la denuncia infedele o tardiva si applica la sanzione del 50% del maggiore canone dovuto se la violazione è commessa per la prima volta, del 75% del maggiore canone dovuto se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e del 100% del canone dovuto se la violazione è continuata. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di lire centomila se la violazione è commessa per la prima volta, di lire duecentocinquantomila se la violazione è commessa congiuntamente ad altre violazioni e di lire cinquecentomila se la violazione è continuata.
 - c. Le sanzioni indicate alle lettere a. e b. sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
 - d. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano interessi moratori in ragione del 2,5% per ogni semestre compiuto.
- e. Per l'omesso o tardivo pagamento del canone o delle singole rate di essi, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato; la sanzione non si applica quando il versamento è effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente;
2. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art.43

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.
La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di tre anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante il Concessionario per la riscossione dei tributi di cui al D.P.R. 28.01.88, n. 43, con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.73, n. 602;
Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art.44

funzionario responsabile.

1. Al responsabile dell'Ufficio competente all'applicazione del canone sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone di occupazione spazi e aree pubbliche. Il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. È in facoltà del capo settore, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art.45

disciplina transitoria.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art.46

entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/99.

